

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Dal 1 gennaio 2011 nuove comunicazioni telematiche all'osservatorio per l'esecuzione di opere o lavori.
- Il Decreto "Milleproroghe" 2011.
- Fonti rinnovabili: avviso pubblico per progetti innovativi.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- La responsabilità amministrativa degli enti (231/01) colpisce anche le società addette allo smaltimento rifiuti.
- Il giudice può aumentare d'ufficio la sanzione per violazione del codice della strada.
- Termine decennale per chiedere il rimborso Iva in caso di cessazione dell'attività.
- Punito per concussione l'estraneo alla Pa che chiede mazzette come mandatario di un funzionario pubblico.
- Chi importa cover non originali per telefonini famosi va condannato anche senza contraffazione del marchio.
- Ispezioni Inps: il diritto di difesa dell'azienda prevale sulla privacy dei lavoratori.
- Condominio: spese straordinarie a carico del venditore anche per lavori eseguiti dopo il trasferimento della casa.
- Cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri.
- Separazione, la relazione extraconiugale non è di per sé causa di addebito.
- L'Inps restituisce i contributi non dovuti più interessi o rivalutazione
- Differenze retributive: per censurare in appello le conclusioni del ctu non basta rinviare ai conteggi dei sindacati.
- La fattura per l'appalto può essere emessa dopo il collaudo.
- Patente sospesa a chi investe un pedone.
- L'attività domestica della straniera presso una famiglia è sempre lavoro subordinato.
- Commette reato l'ex dipendente che rivela alla concorrenza i segreti professionali.
- Le vessazioni sul luogo di lavoro sono violenza privata, in attesa di una codificazione del "mobbing".
- Le provocazioni contro i tifosi avversari giustificano l'allontanamento dagli stadi.
- Intercettazioni: stop alla misura cautelare se la difesa non ha copia di tutte le intercettazioni utilizzate.
- Appalti: il danno per il mancato affidamento è pari all'utile non conseguito solo con prova ad hoc.
- Operaio muore di tumore: il datore rischia grosso solo se si prova che la lunga esposizione all'amianto accelerò la malattia.
- Legittimo il licenziamento del cassiere che accetta in pagamento assegni senza copertura.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- Le aggressioni verbali nei confronti dell'ex possono essere maltrattamenti.
- Anche il godimento della casa coniugale comune contribuisce alla determinazione dell'assegno di separazione.
- Azienda ammessa alla gara solo se la vecchia e lieve condanna del legale rappresentante è stata dichiarata estinta da un giudice.
- Deducibili i costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata.
- Esporre i debiti dei condomini negli spazi comuni è violazione della privacy.
- Ex marito obbligato a mantenere il figlio maggiorenne anche se non vive più con la madre.

NOTIZIARIO

Dal 1 gennaio 2011 nuove comunicazioni telematiche all'Osservatorio per l'esecuzione di opere o lavori.

Il Comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture datato 14 dicembre 2010 e recante "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "Esclusi" di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili" è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 20 dicembre 2010 n. 296. Nuove comunicazioni all'Autorità, quindi, a partire dal 01.01.2011. Per i contratti stipulati sino al 31.12.2010 le stazioni appaltanti, in riferimento al precedente comunicato dell'Autorità datato 4 aprile 2008 dovevano inviare all'Osservatorio le informazioni relative a quelli aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, per quelli stipulati a partire dal 01.01.2011 dovranno essere inviate anche le informazioni relative:

- ai contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro;
- ai contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro;
- ai contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19 (Contratti di servizi esclusi), 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato II B), 21 (Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B), 22 (Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni), 23 (Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto, mediante autobus), 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) e 26 (Contratti di sponsorizzazione) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- agli accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili;
- ai contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili.

La trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> entro gennaio 2011. A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro il 31 dicembre 2010, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici. Alla data del 31.12.2010 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di importo inferiore o uguale alla soglia dei 150.000 euro. Gli enti aggiudicatori sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalità - elenco riassuntivo trimestrale - avvisi e conclusioni degli appalti di lavori intervenuti fino al 31.12.2010, nonché le conclusioni intervenute successivamente al 31.12.2010, ma riferite ad appalti di lavori avviati entro la medesima data.

Il Decreto "Milleproroghe" 2011.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 225 del 29.12.2010 slittano una serie di termini, tributari e non, tra i quali si segnalano:

- **Rifinanziamento 5 per mille** - Il decreto provvede a rifinanziare anche per il 2011 il 5 per mille: anche per il prossimo anno, quindi, i contribuenti potranno destinare una quota dell'IRPEF al sostegno del non profit, degli enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, di comuni e associazioni sportive dilettantistiche. Il D.L. stabilisce infatti che le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di 400 milioni di euro; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati.
- **Alluvione in Veneto** - il termine del 20.12.2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito al 30 giugno 2011.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 - 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 - 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- **Sisma Abruzzo** - confermata la sospensione della riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 e il mese di giugno 2011, dei tributi non versati a seguito degli eventi sismici. La ripresa della riscossione delle rate non versate sarà disciplinata con successivo D.P.C.M.
- **A agevolazioni al cinema** - Prorogati al 30 giugno 2011, i crediti d'imposta fissati:
 - nella misura del 40%, fino all'importo massimo di 1.000.000 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, a favore di soggetti titolari di reddito di impresa, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione;
 - (in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere) in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di 5.000.000 euro, a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione.
- **Imprese esercenti distributori di carburante per autotrazione** - Confermate per il periodo d'imposta 2011 anche le disposizioni in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti. I nuovi importi della deduzione forfetaria saranno stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo 2012, le imprese interessate assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

Nella tabella 1, allegata al D.L. n. 225, sono inoltre elencati una serie di termini e regimi giuridici (quali l'accatastamento di c.d. immobili fantasma, la pubblicazione degli studi di settore, la trasmissione delle dichiarazioni mensili dei sostituti d'imposta) che vengono prorogati al 31 marzo 2011 (salva l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011, da disporre con successivi provvedimenti).

Fonti rinnovabili: avviso pubblico per progetti innovativi.

È stato firmato dal Direttore generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero dello Sviluppo Economico, il nuovo avviso pubblico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici. L'avviso avvia una nuova procedura ad evidenza pubblica per la selezione ed il finanziamento di progetti innovativi ed esemplari riguardanti la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su edifici di proprietà pubblica, ubicati nelle Regioni Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). Possono presentare progetti, i Ministeri, le Università, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane delle aree dell'obiettivo Convergenza, che siano titolari della proprietà degli immobili in cui saranno effettuate le iniziative. Le potranno essere presentate dal 1 al 20 aprile 2011 e prevedono un contributo pari al 100% delle spese ammissibili. I progetti selezionati, mediante una procedura valutativa a graduatoria, saranno finanziati con le risorse messe a disposizione dal Programma Operativo Interregionale (POI) Energia 2007-2013 (linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico"). Il POI Energia, che coinvolge diversi soggetti istituzionali (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e le Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ha tra i suoi principali obiettivi l'aumento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica, promuovendo allo stesso tempo le opportunità di sviluppo locale e di nuova occupazione.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

La responsabilità amministrativa degli enti (231/01) colpisce anche le società addette allo smaltimento rifiuti.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 234 del 10.01.2011, ha accolto il ricorso della Procura di Enna. In particolare i giudici di merito avevano deliberato il dissequestro di una Spa siciliana gestita da funzionari regionali e addetta allo smaltimento dei rifiuti in varie zone dell'isola. Questo perché, aveva motivato il Tribunale delle Libertà, l'azienda svolgeva un servizio pubblico ed il sequestro lo avrebbe ingiustamente interrotto. La seconda sezione penale ha precisato che «in base al dato normativo una corretta lettura della disciplina concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica porta a ritenere che possano essere esonerati dall'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo

vo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici. È evidente la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l'esonero dalla disciplina in questione. In questi casi deve necessariamente essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento di attività economica da parte dell'ente medesimo».

Il giudice può aumentare d'ufficio la sanzione per violazione del codice della strada.

In caso di opposizione a verbale per violazioni del codice della strada il giudice può applicare d'ufficio una sanzione superiore. A questa conclusione sono giunte le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25304 del 15.12.2010, hanno respinto il ricorso di un automobilista risolvendo, hanno scritto i giudici, "una questione della massima importanza". In fondo alle brevi motivazioni il Collegio esteso ha infatti affermato che «in caso di opposizione a verbale, il giudice

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

può applicare, anche d'ufficio, una sanzione superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso, sempre secondo il suo libero convincimento e, ovviamente, nei limiti edittali».

Termine decennale per chiedere il rimborso Iva in caso di cessazione dell'attività.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25318 del 15.12.2010 ha accolto il ricorso del contribuente. La sezione tributaria, nel motivare il ricorso del cittadino, ha chiarito che *«in tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo».*

Punito per concussione l'estraneo alla Pa che chiede mazzette come mandatario di un funzionario pubblico.

Lo ha affermato la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 44088/2010 che ha escluso la possibilità di qualificare il reato come truffa aggravata. Secondo i giudici di legittimità, infatti, *«la distinzione tra il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata ex articolo 61, n. 9 del codice penale, risiede nelle modalità dell'azione messe in atto dal pubblico ufficiale: deve ravvisarsi corruzione tutte le volte che l'abuso della qualità o della funzione pubblica assuma preminente importanza prevaricatrice, che induca il soggetto passivo all'ingiusta dazione che egli sa non essere dovuta. Deve ravvisarsi invece il reato di truffa aggravata quando la qualità o la funzione del pubblico ufficiale concorra secondariamente alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifici o raggiri a una prestazione che egli crede dovuta. Nel caso concreto è stato commesso il delitto di concussione perché alle vittime veniva rappresentato che il funzionario preposto all'istruzione della pratica avrebbe riconosciuto il diritto alla pensione soltanto se gli fosse stata corrisposta una consistente somma di denaro. In pratica le vittime pagavano perché costrette dall'illecita pressione esercitata dal terzo che «agiva quale nuncius di un pubblico ufficiale bene identificato, nella consapevolezza che le somme versate non erano dovute».*

Chi importa cover non originali per telefonini famosi va condannato anche senza contraffazione del marchio.

In tema di danni alla proprietà industriale il reato può ben configurarsi anche se la contraffazione non riguarda il marchio ma il mero modello. Lo precisa la sentenza n. 44326/10 della seconda sezione penale della Cassazione. Va condannato l'imprenditore che importa cover non originali per i telefonini prodotti da un famoso gruppo internazionale. E i reati sono quelli di cui agli articoli 474 e 648 Cp, vale a dire l'introduzione in Italia di prodotti con segni falsi e la ricettazione. L'imputato evita la fattispecie più grave di cui all'articolo 473 Cp, la contraffazione vera e propria, perché il carico è bloccato all'aeroporto. Ma non ottiene di essere esonerato da responsabilità laddove sottolinea che la contraffazione riguarda soltanto la

forma del supporto, destinato a essere inserito in confezioni con un marchio diverso da quello famoso, di proprietà dello stesso reo. Anche il modello industriale, infatti, è oggetto della tutela penale. E la contraffazione può ben essere accertata grazie alla mera testimonianza di un esperto, ad esempio un consulente della parte offesa, in virtù dell'esperienza acquisita sul campo dalla persona escussa in giudizio. Ai fini della ricettazione, infine, è irrilevante che il fatto sia stato commesso in Italia o all'estero oppure che esso costituisca o meno reato nello Stato straniero: l'importante è che la condotta sia considerata delittuosa dal nostro ordinamento giuridico.

Ispezioni Inps: il diritto di difesa dell'azienda prevale sulla privacy dei lavoratori.

Priorità alla trasparenza anche nelle ispezioni Inps. L'azienda, per poter difendersi, ha diritto ad accedere ai documenti che comprendono le dichiarazioni rese dai dipendenti, nonostante i lavoratori vadano protetti dal pericolo di ritorsioni. Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la decisione n. 9102/10 della sesta sezione. L'accesso ai documenti amministrativi è la regola e il diniego l'eccezione: circostanza straordinaria, quest'ultima, che si verifica ad esempio quando è necessario garantire una particolare riservatezza dei lavoratori, che consiste nel tutelarli da possibili pressioni indebite, discriminazioni e vendette da parte del datore. Fa male l'Inps a opporsi alla richiesta dell'azienda, condannata in solido con altre dopo un'ispezione dell'istituto previdenziale, che domanda l'accesso al fascicolo in cui sono contenute, fra l'altro, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva. Il diritto di difesa dell'impresa va garantito comunque. Si può negare l'accesso agli atti amministrativi soltanto quando essi celano un segreto. Che può essere di natura professionale, industriale, commerciale, sanitaria, epistolare. O che può riguardare la vita privata di qualcuno. Nel caso di specie i documenti richiesti dall'azienda non riguardano la specifica posizione di singoli lavoratori: allora scatta senza dubbio l'ostensione ai sensi della legge 241/90.

Condominio: spese straordinarie a carico del venditore anche per lavori eseguiti dopo il trasferimento della casa.

Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 24654/2010 secondo la quale l'alienante e l'acquirente possono liberamente pattuire, nel contratto di vendita, su quale delle due parti sia destinato a ricadere l'onere delle spese condominiali deliberate e ancora da eseguire. In mancanza di accordo, però ha chiarito la Cassazione, la giurisprudenza non ha fornito un indirizzo univoco. Secondo un orientamento l'obbligo di pagare le spese non deriva dalla data di approvazione ma dalla concreta attuazione dell'attività di manutenzione. Un altro indirizzo, invece, identifica il momento dell'insorgere dell'obbligo con la delibera della spesa da parte dell'assemblea condominiale. La Cassazione, nel risolvere la questione distinguendo tra pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, ha chiarito che in caso di vendita di

un'unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 25614 del 17.12.2010, ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato una cartella esattoriale priva della determinazione del tributo. In particolare l'atto impositivo era stato notificato dopo una sentenza della commissione tributaria. Un atto, questo, che secondo la sezione tributaria il contribuente avrebbe dovuto conoscere. *«La cartella esattoriale è impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Una siffatta eccezione non trova però spazio quando il debito sia fondato su provvedimenti giudiziari, i quali debbono essere impugnati con gli specifici strumenti previsti dalle norme processuali (nella specie, con l'appello della sentenza in base alla quale era stato adottato l'atto oggetto del giudizio presente), e non possono essere contestati attraverso un ricorso dinanzi al giudice di primo grado avverso la cartella esattoriale».*

Separazione, la relazione extraconiugale non è di per sé causa di addebito.

Lo evidenzia la sentenza n. 25560/10, della prima sezione civile della Cassazione. La relazione adulterina rappresenta certo una violazione grave dei doveri coniugali e di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ma la "storia parallela" può ben rivelarsi priva di efficienza causale rispetto alla fine dell'unione: quando, ad esempio, interviene in un ménage già compromesso; oppure se la coppia mostra di aver recuperato un rapporto equilibrato. Nel caso di specie è confermata la valutazione che esclude l'addebito a carico della moglie, nonostante risulti accertata una sua esperienza extraconiugale durata qualche mese. Dopo la fine della relazione di lei, tuttavia, il matrimonio va avanti altri sei anni. Risulta dunque ben motivata la sentenza che, diversamente da quanto stabilito in primo grado, nega alla "sbandata" della moglie il carattere di causa efficiente della fine del matrimonio. Non ha buon gioco il marito-onerato nel contestare l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie, che pure non lavora e vanta un discreto patrimonio immobiliare: inattaccabile la decisione del giudice del merito che si sforza di regolare in

modo equilibrato i rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi prendendo in considerazione elementi di fatto, e non necessariamente reddituali, che comunque incidono sulla capacità economica dei soggetti.

L'Inps restituisce i contributi non dovuti più interessi o rivalutazione.

Lo stabilisce la sentenza n. 25589/10, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. La restituzione del pagamento imposto dalla sentenza provvisoriamente esecutiva non rientra nella *condictio indebiti* disciplinata dall'articolo 2033 Cc: il versamento, infatti, non avviene nell'ambito di un rapporto privatistico ma risulta effettuato in ottemperanza a un atto pubblico imperativo. Ai fini degli accessori della somma da restituire, allora, non conta la buona o mala fede dell'accipiens, come nella ripetizione dell'indebito oggettivo, ma rileva solo il fatto che manchi la causa originaria del pagamento: il solvens deve quindi essere riportato nella stessa situazione patrimoniale in cui si trovava prima di effettuare il versamento. La riparazione patrimoniale deve essere possibilmente integrale: l'istituto di previdenza dovrà aggiungere alla restituzione della somma quanto lucrato per interessi oppure per svalutazione monetaria, nella maggior misura; la svalutazione, fino a prova contraria, andrà liquidata nella misura del tasso medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi. Fa bene il giudice a disporre la restituzione della somma più accessori dal giorno del pagamento dell'indebito e non dalla domanda giudiziale di restituzione come previsto dall'articolo 2033 Cc per i percettori in buona fede.

Differenze retributive: per censurare in appello le conclusioni del ctu non basta rinviare ai conteggi dei sindacati.

Monito della Suprema corte contro i motivi d'appello generici e i tentativi di introdurre surrettiziamente documenti nuovi nel giudizio di secondo grado. Nella lite su differenze retributive e indennità di trasferta non risulta possibile contestare le conclusioni cui è giunto in primo grado il consulente tecnico d'ufficio attraverso un mero rinvio ai "contro-conteggi" effettuati dai sindacati e allegati all'atto d'appello. Lo precisa la sentenza n. 25588/10 della sezione lavoro della Cassazione. No alla censura per *relationem*: non consente al giudice del gravame di comprendere in che cosa consista la contestazione. Né si può pretendere che dalla semplice discordanza fra i dati dei conteggi sindacali e le cifre di quelli effettuati dall'ausiliare del giudice di prime cure la Corte territoriale possa cogliere le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata. I motivi di appello devono essere specifici e non si può ignorare la regola demandando al giudice di secondo grado un'operazione di comparazione tra dati di fonte diversa. Nel caso di specie i lavoratori hanno fondato l'elaborazione dei loro conteggi su documenti reperiti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado: si tratta, con tutta evidenza, di un modo per bypassare il divieto di introdurre documenti nuovi nel giudizio di gravame.

La fattura per l'appalto può essere emessa dopo il collaudo.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25602 del 17.12.2010, ha accolto il ricorso di una srl alla quale era stata contestata dal fisco l'omessa fatturazione di lavori a questa appaltati. Nel bocciare la decisione della commissione tributaria regionale di Messina la sezione tributaria della Suprema corte ha chiarito che *«con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito di impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ovvero di quelli in ordine ai quali sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione, per facta concludentia, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione (accettazione tacita) secondo quanto stabilito nell'articolo 1665 c.c.»*.

Patente sospesa a chi investe un pedone.

Rischia la sospensione della patente l'automobilista che investe un pedone anche se lo ha soccorso subito e se procedeva a velocità moderata. È quanto sancito dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9021 del 16.12.2010, ha respinto il ricorso di un automobilista di Lecce che aveva investito un pedone sulle strisce. Lui si era difeso sostenendo che il giorno dell'incidente procedeva a velocità moderata e che si era subito fermato a soccorrere l'uomo investito (rimasto gravemente ferito al volto e alla testa). Ma i giudici di Palazzo Spada hanno respinto tutti i motivi chiarendo che *«la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 91 comma 4 l.u. 15 giugno 1959, n. 393 per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o le lesioni personali gravissime o gravi, costituiva oggetto di un potere prefettizio tipicamente cautelare, autonomo rispetto all'esercizio dell'azione penale, il cui esercizio non presupponeva alcun accertamento di pericolosità del conducente, implicita nelle conseguenze causate dall'incidente»*.

L'attività domestica della straniera presso una famiglia è sempre lavoro subordinato.

A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25859 del 21.12.2010, ha accolto il ricorso di una straniera che chiedeva le fosse riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato prestato presso una famiglia che si era difesa facendo leva sul rapporto umanitario con la donna. In particolare, fuggendo ogni dubbio sulla precarietà di colf e badanti la sezione lavoro ha messo nero su bianco che *«lo scambio di prestazioni di lavoro domestico, rese da una straniera estranea alla famiglia, contro vitto alloggio e retribuzione pecuniaria sia pur modesta dà luogo a rapporto di lavoro subordinato. Ivi non risultino tutti gli elementi del rapporto cosiddetto alla pari, richiesti dalla legge 18 maggio 1973 n. 304»*.

Commette reato l'ex dipendente che rivela alla concorrenza i segreti professionali.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44840 del 21.12.2010, ha confermato la condanna nei confronti di un ex dipendente che aveva violato il segreto professionale, annullando solo il capo di imputazione per furto. In particolare l'uomo, subito dopo essersi dimesso, aveva passato alla concorrenza

delle informazioni e dei file (raccolti questi ultimi quando era ancora in servizio e usando una password fornita dall'azienda stessa). Erano quindi scattate le accuse per accesso abusivo al sistema informatico, rivelazione del segreto industriale e professionale e furto. Il Tribunale di Genova lo aveva condannato e la decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello. Così lui ha presentato ricorso in Cassazione. La quarta sezione penale di Piazza Cavour ha confermato tutte le accuse fatta eccezione per quelle di furto perché, si legge in sentenza, *«è da escludere il reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di file contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività, la perdita del possesso della res»*. Sul fronte della violazione del segreto professionale la Cassazione ha affermato che il reato risulta integrato non solo quando viene rivelato il segreto professionale ma anche quando questo viene impiegato a proprio o altrui profitto, come nel caso di specie.

Le vessazioni sul luogo di lavoro sono violenza privata, in attesa di una codificazione del "mobbing".

È quanto chiarito dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 44803 del 21.12.2010, ha riqualificato le accuse di maltrattamenti di un capo officina in violenza privata. In proposito, si legge in sentenza, *«sembra piuttosto correttamente configurabile, proprio attraverso una motivata valutazione ed apprezzamento della richiamata prova specifica, peraltro motivatamente segnalata nell'impugnata sentenza a ribadita conferma di quanto già dedotto in primo grado, nella condotta dell'imputato il reato di violenza privata continuata aggravata ex art.61 c.p., potendo ricondursi ai puntuali episodi, contestati nell'imputazione cui si è fatto cenno, i caratteri di una condotta moralmente violenta e psicologicamente minacciosa, idonei a costringere il lavoratore a tollerare uno stato di deprezzamento delle sue qualità lavorative nel contesto di una condotta articolata in più atti consequenziali ad un medesimo disegno criminoso, con l'intuibile aggravante della commissione del fatto con abuso di relazioni di prestazioni d'opera»*.

Le provocazioni contro i tifosi avversari giustificano l'allontanamento dagli stadi.

Anche i soli gesti provocatori e volgari contro i tifosi avversari possono giustificare l'allontanamento prolungato dagli stadi. Non è infatti necessario, per il D.A.S.P.O., che la condotta sia stata violenta. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9074 del 16.12.2010, ha confermato il provvedimento di allontanamento dagli stadi per due anni nei confronti di un tifoso che si era tirato giù i pantaloni mostrando le parti intime e provocando così gli avversari. Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, *«il divieto di accesso negli stadi non richiede un obiettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto sulla base dei suoi precedenti non dia affidamento di tenere una condotta scevra da ulteriori episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche»*.

Intercettazioni: stop alla misura cautelare se la difesa non ha copia di tutte le intercettazioni utilizzate.

È quanto emerge dalla sentenza n. 44813/10 della sesta sezione penale della Cassazione. Sulla questione si sono pronunciate la Corte costituzionale e le Sezioni unite penali della Suprema corte (rispettivamente sentenze 335/08 e 20300/10). Risultato: se il vizio, come nella specie, è sollevato per la prima volta in cassazione, scatta l'annullamento con rinvio. Non rileva l'intensità della sproporzione fra il numero di file audio richiesti e quello dei file ottenuti: conta invece l'esatta corrispondenza tra il primo e il secondo, mancando la quale scatta la nullità a regime intermedio; risultano quindi inutilizzabili a fini della decisione sulla misura cautelare le conversazioni di cui non è stata fornita copia alla difesa dell'indagato. È vero: il diritto ad avere copia delle intercettazioni non riguarda le conversazioni che non rilevano per valutare la posizione indiziaria dell'indagato. Ma da quest'assunto non si può far derivare un principio restrittivo di ordine generale: il concreto interesse all'esercizio del diritto a ottenere copia dei file audio, infatti, deve essere specificamente indicato soltanto quando esso non risulti dagli atti.

Appalti: il danno per il mancato affidamento è pari all'utile non conseguito solo con prova ad hoc.

Lo precisa la sentenza n. 7591/10 del Tar Lombardia, prima sezione. L'imprenditore esercita professionalmente un'attività economica che deve produrre utili: di solito, insomma, non rimane inerte per la mancata aggiudicazione di un appalto ma va a cercarsi prestazioni contrattuali alternative dalle quali trarre profitto. Ne consegue che l'utile dichiarato non coincide con il danno effettivamente patito laddove l'impresa non dimostri che i suoi uomini e i suoi mezzi siano rimasti "bloccati" dalla mancata attribuzione dell'appalto, che invece sarebbe stata doverosa. Il fatto poi che i provvedimenti della commissione di gara fossero illegittimi, di per sé, non comporta l'esistenza di un danno risarcibile. L'impresa può solo invocarli come indice presuntivo della colpa dell'ente, allegando altre circostanze che dimostrino come si sia trattato di un errore non scusabile. Starà poi all'amministrazione provare il contrario, ad esempio perché la norma "incriminata" è da poco entrata in vigore oppure da tempo oggetto di contrasti giurisprudenziali.

Operaio muore di tumore: il datore rischia grosso solo se si prova che la lunga esposizione all'amianto accelerò la malattia.

Lo precisa la sentenza n. 43786/10 della quarta sezione penale della Cassazione. A far scattare la condanna per omicidio colposo a carico del datore non è sufficiente il fatto che l'amianto cui era esposto il lavoratore sia una delle possibili cause del tumore che ne ha determinato la morte. Di fronte a una malattia dovuta a più di un potenziale fattore, come il mesotelioma pleurico che ha stroncato l'operaio, il giudice del merito prima di emettere un verdetto di colpevolezza contro i vertici dell'azienda deve domandarsi se la protra-

ta esposizione all'agente patogeno possa agevolare o meno lo sviluppo della malattia. E soprattutto se nel caso specifico l'accelerazione risulti avvalorata da rilevanti riscontri sul piano fattuale. In ogni caso l'intero consiglio di amministrazione della società risponde del reato laddove si accerta che non sono state poste in essere, per evitare l'evento dannoso, le misure di sicurezza più adeguate rispetto alle conoscenze scientifiche dell'epoca. Il compito del giudice del merito non finisce certamente una volta accertato che il processo che ha determinato la formazione del cancro sia cominciato per l'esposizione del lavoratore all'amianto. Anzi, il lavoro del magistrato è solo all'inizio: risulta infatti necessario verificare se all'interno della comunità scientifica sia sufficientemente radicata, e su solide basi, la convinzione che la prolungata esposizione all'agente patogeno renda la situazione irreversibile. E poi occorre trovare i segni dell'accelerazione nel caso concreto. La sentenza di merito è dunque annullata, a rispondere agli interrogativi sarà il giudice del rinvio. Intanto di certo c'è che le misure di sicurezza sono fondamentali e l'intero consiglio di amministrazione dell'azienda risponderà del reato contestato se si dovesse accertare l'esistenza del nesso eziologico fra la violazione della normativa a tutela dei lavoratori e il decesso dell'operaio. Per ridurre l'esposizione all'amianto, infatti, sarebbero bastati un impianto di aspirazione, una dotazione di mascherine personali e il semplice accorgimento di bagnare le polveri. Invece non risulta che i componenti dell'organo direttivo della società abbiano valutato i rischi connessi alle lavorazioni.

Legittimo il licenziamento del cassiere che accetta in pagamento assegni senza copertura.

In questa ipotesi, infatti, è irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario che lega imprenditore e dipendente. Lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione con l'ordinanza 26108 del 23.12.2010 che ha respinto, il ricorso di un cassiere di un importante teatro milanese. L'uomo si era difeso sostenendo che il pagamento dei biglietti con assegni bancari, pur essendo formalmente vietato, era di fatto consentito per il rinnovo degli abbonamenti e "tollerato" dall'azienda se proveniente da persone conosciute, con la conseguenza che il suo operato non giustificava la sanzione del recesso. La Cassazione, nel confermare licenziamento, ha affermato invece che l'aver accettato assegni da una persona, nota per essere un bagarino, contravveniva a tutte le regole di comportamento cui devono attenersi gli operatori che lavorano in biglietteria.

Le aggressioni verbali nei confronti dell'ex possono essere maltrattamenti.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 45547 del 28.12.2010, ha confermato la condanna nei confronti di un ex marito che, oltre a non versare il mantenimento per moglie e figli, durante le visite settimanali sottoponeva la donna a continue offese rendendole "disagevole e penosa l'esistenza". Confermando la decisione della Corte d'Appello di Venezia (tranne che sul punto della continuazione del reato) la sesta sezione penale della Suprema corte ha

chiarito che «i comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ingiuriose e offensive possono configurare il reato di maltrattamenti. Nella specie tali condotte, costantemente ripetute, hanno evidenziato l'esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa, di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagiata e per quanto possibile penosa l'esistenza della moglie».

Anche il godimento della casa coniugale comune contribuisce alla determinazione dell'assegno di separazione.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26197 del 28.12.2010, ha accolto il ricorso della moglie che chiedeva la revisione del mantenimento. In particolare secondo la prima sezione civile «occorre tener conto della dell'intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge. Nel concetto di reddito sono compresi non solo gli introiti in denaro ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l'uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell'immobile a titolo di locazione».

Azienda ammessa alla gara solo se la vecchia e lieve condanna del legale rappresentante è stata dichiarata estinta da un giudice.

La stretta sulle ammissioni alle gare di appalto arriva dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9324 del 21.12.2010, ha respinto il ricorso di un'azienda che era stata esclusa da un bando promosso dal Ministero dell'Interno per vecchie condanne inflitte con decreto al suo legale rappresentante. Per poter essere riammesso l'uomo aveva richiamato le nuove norme del codice degli appalti che ritengono irrilevanti le condanne penali estinte. Ma i giudici di Palazzo Spada hanno bocciato questa tesi sostenendo che il reato è estinto solo dopo una pronuncia in questo senso del giudice. In particolare il Collegio ha spiegato che il richiamo di cui all'art. 38 del Codice degli appalti alle disposizioni contenute negli artt. 178 c.p. e 445 c.p.p. risponde alla scelta del Legislatore di ritenere irrilevanti le condanne penali estinte, con conseguente non necessità della loro indicazione nella dichiarazione di autocertificazione richiesta alle ditte appaltatrici per poter partecipare alla gara, rappresentando una preclusione valutativa per la stazione appaltante. Tuttavia, nel caso in cui l'effetto estintivo del reato sia scaturito, ai sensi dell'art. 460, comma, 5, c.p.p. dal decorso del tempo, al fine di stabilire la legittimità della decisione della stazione appaltante di esclusione dalla gara della società, il cui legale rappresentante aveva riportato distinte condanne penali, occorre avere riguardo al momento in cui l'Amministrazione rese la statuizione impugnata, a nulla rilevando l'effetto estintivo prodottosi successivamente. In ogni caso, perché possa ritenersi operante una causa estintiva del reato, tra cui anche quella ex art. 460, comma 5, c.p.p., occorre una apposita pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, atteso che fino a quando non sia stato reso il provvedimento di

cui all'art. 676 c.p.c., non può farsi riferimento al concetto di "reato estinto".

Deducibili i costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26298 del 28.12.2010, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Nelle lunghe motivazioni la sezione tributaria ha spiegato che «la deduzione ora, dopo la riforma del Tuir, è ammessa quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione».

Esporre i debiti dei condomini negli spazi comuni è violazione della privacy.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 186 del 04.01.2011, ha accolto il ricorso di un condomino che aveva chiesto di essere risarcito dal condominio per violazione della privacy dopo l'affissione nell'androne del palazzo dei debiti che questo non aveva ancora saldato. La questione è nata in un condominio nel napoletano. Un uomo aveva citato in causa l'amministratore chiedendo i danni perché in uno spazio comune era stato affisso il suo debito. Il Tribunale partenopeo aveva respinto l'istanza. La decisione era stata poi confermata dalla Corte d'Appello. La seconda sezione civile della Cassazione, alla quale l'uomo ha fatto ricorso per ottenere il danno, ha invece ribaltato completamente la decisione e ha accolto il ricorso. Ora i giudici di merito dovranno riconsiderare il caso tenendo presente che sulle esigenze di efficienza del condominio prevalgono quelle di privacy del condomino. Gli altri inquilini potranno conoscere la posizione di ciascuno presentando un apposita istanza ma nessun cartello potrà essere esposto in luoghi come l'androne delle scale, aperto anche a terze persone. Insomma il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui «la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, si cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino». Ma non basta. Secondo Piazza Cavour, infatti, fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale, l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice.

Ex marito obbligato a mantenere il figlio maggiorenne anche se non vive più con la madre.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18 del 03.01.2011, ha rafforzato quel filone giurisprudenziale secondo cui i figli che non sono economicamente indipendenti vanno mantenuti anche se adulti. Il caso riguarda un imprenditore che era stato condannato prima dal Tribunale di Savona e poi dalla Corte d'Appello di Genova a versare alla ex moglie 400 euro al mese anche per il mantenimento della figlia maggiorenne e non più convivente che faceva lavoretti saltuari. Contro questa decisione l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. Tutti i motivi del lungo gravame sono stati respinti. Sul mantenimento della figlia, la prima sezione civile ha motivato che *«la valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell'assegno»*.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT